Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 – N° 818

(RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI VIGENTI EMANATE DAL 1985 AL 2007)

NOVEMBRE 2007

Premessa

Per rispondere alle esigenze di chiarimento che sempre più spesso pervengono in merito agli aspetti relativi alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818, si è ritenuto utile predisporre la raccolta delle disposizioni che regolano tale settore.

La raccolta che contiene i decreti, le circolari emanate dal 25 marzo 1985 in poi ed i relativi chiarimenti, verrà integrata periodicamente con le nuove disposizioni che interverranno in materia.

INDICE DELLE NORME VIGENTI

DESCRIZIONE	PAG.
DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/03/1985 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818	**5**
CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/1985 N. 9 D.M. 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818	**13**
DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 03/05/1986 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi	**17**
DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/05/1986 Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818	**22**
CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/09/1989 N. 24 Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi	**24**
LETTERA CIRCOLARE n° P16624/4101 DEL 5 OTTOBRE 1989 Corso di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84.	**25**
CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/10/1992 N. 18 Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.	**26**
DECRETO 27 APRILE 2005 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.	**27**
LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/2007 N. 504 / 4101/SOTT. 120 Nuova versione dell'applicativo informatico finalizzato all'aggiornamento degli elenchi dei professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818.	**29**
LETTERA CIRCOLARE PROT. P1334 / 4101 Sott. 120 DEL 13/11/2007 Professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818. Sintesi delle disposizioni in vigore e relativi chiarimenti.	**31**

NORME E CIRCOLARI

(dal 1985 al 2007)

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/03/1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 concernente "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 6 settembre 1984;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983 e successive modifiche e aggiornamenti;

Considerato che occorre stabilire i requisiti che i professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e per ottenere, in regime provvisorio, l'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo stesso;

Visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Titolo I

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1

Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

I professionisti di cui all'art. 1, nel seguito del presente titolo I indicati con il termine ”professionisti“, sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.

Art. 3

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è il seguente:

”Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno“.

Art. 4

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*);

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei Comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.

5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

Nota all'art. 4:

(*) Il testo degli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è i seguente:

"Art. 10 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi - E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

dal direttore del Centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha la facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

"Art. 20 - Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il Comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore".

Art. 5

1. Il Ministero dell'interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti.

2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi - distinti per ciascuna categoria professionale - sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 1 o le autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche con gli ordini o collegi professionali.

3. Il Ministero dell'interno, per la docenza dei corsi di cui al primo comma, può designare funzionari appartenenti al ruolo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già appartenuti al ruolo stesso nonché esperti, in materie attinenti al corso, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del Consiglio Nazionale delle ricerche.

4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità scolastiche competenti potranno altresì designare esperti qualificati nelle singole discipline per l'affidamento degli incarichi di docenza.

5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al presente comma e prevedere il numero minimo di ore di insegnamento a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:

a) Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi	ore	10
b) Fisica e chimica dell'incendio	ore	6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione	ore	30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva	ore	15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva	ore	15
f) Legislazione generale	ore	4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi	ore	10
Totale	ore	90

6. I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti industriali, le altre sedi indicate dagli ordini e dai collegi professionali.

7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito dai partecipanti.

8. La commissione preposta a tale adempimento sarà formata da un presidente e da quattro componenti designati, tra i docenti, dalla direzione del corso.

9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare detto colloquio è il comandante delle scuole centrali antincendi per i corsi svolti presso tale sede e un ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale, per i corsi svolti in altra sede.

10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità scolastiche competenti, a seguito di favorevole esito del colloquio, rilasciano l'attestazione di cui all'art. 3, lettera b).

Art. 6

1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 3 sono inviate dagli interessati agli ordini ed ai collegi professionali competenti e, per conoscenza, ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini e collegi medesimi.

2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 3 e 4 entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

3. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio può effettuare controlli a campione.

4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al comma precedente, gli ordini e i collegi trasmettono semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, ai fini della pubblicazione, i nominativi dei professionisti da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero stesso con l'indicazione dei dati specificati all'art. 11, commi secondo e terzo.

5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì periodicamente al Ministero dell'interno i nominativi cancellati dall'albo dei professionisti al fine dell'aggiornamento degli elenchi.

6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno possono rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Art. 7

Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione incendi, anche in relazione alla emanazione di nuove normative, potranno formare oggetto di appositi corsi e/o seminari, destinati agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, per i quali, con provvedimento del Ministero stesso saranno emanate indicazioni e modalità di esecuzione.

Titolo II

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Art. 8

In applicazione dell'art. 1, comma quarto della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e fino alla pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 3 del presente decreto, le certificazioni richiamate agli artt. 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti iscritti da almeno due anni negli albi indicati all'art. 1 per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei punti elencati al precedente art. 4, secondo comma, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è il seguente:

"Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali".

Art. 9

Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti sopra richiamati, rilasciano a domanda, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ai singoli professionisti una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 10

1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto dovranno allegare copia della dichiarazione di cui all'art. 9.

2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.

Art. 12

Con proprio decreto il Ministro dell'interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3, stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione dell'art. 9.

Art. 13

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della progettazione in generale nelle materie oggetto delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 nonché ai fini della formulazione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 per le attività comprese nel campo di applicazione del decreto 16 novembre 1983 del Ministro stesso.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/1985 N. 9

D.M. 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"

La legge 7 dicembre 1984, n. 818, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984 ”Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco“, configura, tra l'altro, per il disposto del comma secondo dell'art. 1, un campo di applicazione più articolato, nella materia delle certificazioni, rispetto a quello indicato al primo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, mediante l'eliminazione del riferimento ai soli ”casi previsti dalla legge e dai regolamenti“.

Inoltre, per quanto riguarda la qualificazione dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni, la legge stessa, oltre alla appartenenza agli albi professionali, richiede anche l'iscrizione degli stessi in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 marzo 1985, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le procedure ed i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti, inclusi negli albi professionali, negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 1 della precitata legge nonché le procedure per l'autorizzazione provvisoria prevista al 4° comma dell'articolo stesso.

Il decreto ministeriale è pertanto suddiviso in tre distinti titoli.

Il Titolo I, che tratta le procedure ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, si riferisce esclusivamente al regime autorizzativo permanente dei professionisti ai sensi del comma 2° dell'art. 1 della legge precitata.

Il Titolo II, che tratta le procedure ed i requisiti per le ”Autorizzazioni provvisorie“ si riferisce invece al regime transitorio la cui validità verrà a cessare all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno previsto dall'art. 12, al Titolo III.

Il Titolo III riguarda le disposizioni finali.

Il decreto ministeriale in data 25 marzo 1985, all'art. 1, individua negli Architetti, nei Chimici, negli Ingegneri, nei Geometri e nei Periti Industriali i professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno, purché già appartenenti ai rispettivi albi professionali.

Tale scelta è stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

L'art. 2 pone in rilievo il fondamentale concetto che l'attività di certificazione è esplicata dai professionisti nell'osservanza delle proprie competenze che risultano dal vigente quadro legislativo in materia di professioni e la cui attuazione è affidata alla responsabilità e all'impegno deontologico del singolo professionista.

Nello stesso articolo si precisa che le certificazioni possono essere rilasciate ai fini dell'espletamento degli atti seguenti:

a) Approvazione di un progetto.

Benché la materia della progettazione non comporti, in linea di massima, l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni, il decreto prevede tale ipotesi che, invero, può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali.

b) Rilascio di certificato di prevenzione incendi.

Il decreto non fa esplicito riferimento alla natura delle certificazioni che i Comandi possono richiedere a corredo delle istanze.

Si ritiene peraltro che gli eventuali argomenti di certificazione debbano comunque essere compatibili con le peculiari finalità dell'accertamento di prevenzione incendi, evitando richieste eccessive su elementi non strettamente necessari;

c) Rilascio del nulla-osta provvisorio.

Le certificazioni relative sono quelle indicate ai punti 3 e 6 dell'art. 2 del D.M. in data 8 marzo 1985 concernente le direttive sulle ”misure più urgenti ed essenziali“ di prevenzione incendi per il rilascio del nulla osta provvisorio.

L'art. 3 specifica i requisiti di cui, in generale, debbono essere in possesso i professionisti per la loro iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, mentre l'art. 4 elenca i casi in cui è consentita l'iscrizione negli elenchi stessi ove sussistano, in alternativa, requisiti corrispondenti a particolari posizioni professionali, fermo rimanendo per tutti l'obbligo di iscrizione all'albo come previsto dalla legge n. 818/84.

Relativamente al contenuto dell'art. 4 si ritiene dover formulare alcune precisazioni riguardanti i punti d) ed f).

Per la valutazione del requisito di cui al punto d) è necessario che il professionista abbia svolto la propria attività nell'ambito di una organizzazione per la sicurezza antincendio aziendale effettivamente costituita e operante e che l'incarico per tale attività risulti formalizzato per un periodo di almeno cinque anni.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, in relazione alla convalida di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto in oggetto, potrà basarsi sulla conoscenza diretta o su elementi che potranno essere forniti dal titolare della attività, anche in considerazione dell'esistenza di eventuali rapporti di ufficio.

I professionisti che rientrano nel punto f) (con anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 5 anni) sono iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno qualora possano comprovare di aver svolto, antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto, attività professionale in materia di sicurezza antincendi.

Tale attività professionale può aver riguardato, ad esempio, la progettazione di opere o impianti legati all'osservanza di misure antincendio, le certificazioni, i collaudi, le consulenze, le perizie giudiziarie e gli arbitrati nei settori della sicurezza antincendio nonché l'individuazione delle cause e degli effetti dell'incendio e dei relativi danni anche ai fini degli adempimenti assicurativi.

Per la specializzazione nel campo antincendio dei professionisti, ove ciò è previsto e per l'aggiornamento degli stessi, gli artt. 5 e 7 prevedono gli appositi corsi e/o seminari.

Gli ordini ed i Collegi professionali, le Autorità scolastiche o universitarie e questo Ministero, limitatamente ai corsi presso le Scuole centrali antincendi, provvederanno a stabilire le modalità di iscrizione e di frequenza ai corsi programmati.

Ai fini di eventuali chiarimenti in ordine alla organizzazione dei corsi di prevenzione incendi di cui trattasi, gli Organismi professionali e/o le Autorità scolastiche o universitarie potranno stabilire contatti in merito con gli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

Questo Ministero provvederà, nelle singole occasioni, alla nomina dei presidenti delle commissioni preposte ai colloqui di fine corso.

L'art. 6 tratta le procedure e l'esame degli atti ai fini della iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Le domande di iscrizione, devono essere redatte in duplice esemplare di cui uno, quello in carta legale, è da inviare ai competenti Ordini o Collegi professionali.

L'esemplare in carta libera dovrà essere inviato per conoscenza al Comando dei Vigili del fuoco del capoluogo, sede dell'Ordine o del Collegio professionale, che lo acquisirà ai propri atti allo scopo di disporre, in qualità di Amministrazione, della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'istanza.

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che la verifica dell'istanza con l'accertamento dei prescritti requisiti, da parte degli Ordini o Collegi professionali, sia espletata entro novanta giorni dalla data della presentazione, a garanzia del professionista che aspiri all'inserimento del proprio nominativo negli elenchi del Ministero dell'Interno periodicamente pubblicati secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo stesso.

L'esito dell'istanza dovrà essere comunicato quindi all'interessato entro i novanta giorni stessi.

L'espletamento dell'attività di cui al 3° comma dell'art. 6 costituisce un contributo che i Comandi potranno fornire agli Ordini e Collegi professionali ai fini dell'espletamento da parte di questi ultimi, delle verifiche e accertamenti previsti.

Gli artt. 8, 9 e 10, costituenti il Titolo II del decreto, trattano, come già accennato, delle ”Autorizzazioni provvisorie“.

Le autorizzazioni provvisorie sono rilasciate a quei professionisti che, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno due anni, posseggano almeno uno dei requisiti alternativi di cui al secondo comma dell'art. 4, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.

All'art. 9, il decreto prevede un termine notevolmente ridotto per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie poiché queste debbono consentire l'espletamento dell'attività di certificazione strettamente connessa agli adempimenti per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi entro le scadenze previste dalla legge n. 818/84.

Poiché le autorizzazioni provvisorie dei professionisti non sono oggetto di elenchi pubblicati a cura del Ministero, l'art. 10 individua, nella dichiarazione rilasciata agli Ordini o Collegi professionali, lo strumento atto a qualificare provvisoriamente i professionisti in materia di certificazioni antincendio.

Le ”Disposizioni finali“ del Titolo III stabiliscono, all'art. 11, le modalità di pubblicazione degli elenchi dei professionisti nonché l'istituzione del codice alfanumerico attribuito a ciascun nominativo.

A tal fine è opportuno che i Consigli nazionali, nel rendere nota la presente circolare agli Ordini ed ai Collegi professionali, impartiscano le opportune istruzioni agli stessi intese a stabilire le predisposizioni organizzative ed attuative per agevolare al massimo la tempestività, la correttezza e l'imparzialità delle procedure.

L'art. 12, come già accennato all'inizio, prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'interno che stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione all'art. 9 dando luogo, dalla data stessa, alla sola procedura di iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

L'art. 13 puntualizza che per l'espletamento della funzione di progettazione nell'ambito delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, non è richiesta ai professionisti l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno.

L'iscrizione medesima non è inoltre richiesta ai fini della predisposizione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 per le

attività ad alto rischio anche in relazione alla possibilità che nel campo predetto operino professionisti diversi da quelli di cui all'art. 1 del decreto 25 marzo 1985.

L'istituzione degli elenchi del Ministero dell'Interno, nei quali saranno iscritti professionisti qualificati a certificare nella materia della sicurezza antincendi, costituisce un ulteriore elemento di progresso nel nuovo quadro organizzativo del servizio di prevenzione incendi che ha avuto inizio con l'emanazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e che condurrà alla estensione e al miglioramento della cultura della sicurezza in generale con effetti positivi in ampi settori della vita economica e sociale del Paese.

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 03/05/1986

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Valutata la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari, dopo un approfondito esame dei rispettivi ordinamenti professionali;

Considerato, peraltro, che in relazione a quanto previsto nei succitati ordinamenti occorre delimitare il settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi;

Decreta:

Note alle premesse:

- La legge n. 1570/1941 reca norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

- La legge n. 966/1965 disciplina le tariffe, le modalità di pagamento e i compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

- Il D.M. 16 febbraio 1982 reca modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

- Il D.M. 27 marzo 1985, che ha modificato il D.M. 16 febbraio 1982, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985.

- Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

- Il D.M. 25 marzo 1985 concerne: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".

Art. 1

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*);

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Nota all'art. 1:

(*) Il testo dei punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985, è il seguente:

Periodicità della visita (in anni)

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 6

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc 6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 3

18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele, per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio..... 6

35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6

36) Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 6

37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6

38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6

39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6

40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6

41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li 6

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori ai 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa (recante: "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983):

- *da 50 a 1.000 q.li 6*
- *superiori a 1.000 q.li 3*

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 6

60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 6

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio

con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 6

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 6

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 6

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 6

Art. 2

Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (per l'argomento della legge v. nelle premesse), è il seguente:

"Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazione rilascita da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali che, a domanda, siano stati autorizzati e/o iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno".

Art. 3

A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (*);

2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come "lettera iniziale delle professioni" all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari (**).

Nota all'art. 3:

(*) Il testo dei punti b), d) ed f) del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse) è il seguente:

"L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 (attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi) non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno cinque anni, del settore antincendi, nell'ambito dell'attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (v. nelle premesse), che dispongono di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

f) abbiano anzianità non inferiore a cinque anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza anticendio".

(**) Il testo dell'intero art. 11 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), è il seguente:

"Art. 11. - 1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonchè il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale".

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/05/1986

Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1985 e 3 maggio 1986 con i quali si è provveduto a stabilire le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Atteso che la sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni in parola provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili;

Considerato che tale esigenza deve ritenersi pienamente soddisfatta allorché le certificazioni in parola provengono da funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali per i quali la preparazione tecnica è assicurata dal ruolo ricoperto e dalla funzione svolta nell'ambito del pubblico impiego, mentre la veridicità delle rilevazioni e attestazioni deve parimenti ritenersi garantita dalla indifferenza e neutralità che i pubblici funzionari sono tenuti ad osservare per rispetto del fine della piena legalità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Decreta:

Art. 1

Agli architetti, chimici, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari appartenenti ai ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, ad eccezione di quelli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, possono essere conferiti dalle amministrazioni di appartenenza e nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi per rilasciare le certificazioni, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attinenti l'approvazione di progetti, il certificato di prevenzione incendi ed il nulla osta provvisorio.

Art. 2

In singoli incarichi possono essere conferiti ai tecnici di cui al precedente articolo esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e devono riguardare unicamente attività svolte dalle predette amministrazioni e, comunque, ricomprese nell'allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985.

Art. 3

Il requisito dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1 ed il conferimento di ciascun incarico dovrà essere documentato mediante apposita attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, da allegare alla certificazione prodotta ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/09/1989 N. 24

Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti riguardanti la competenza o meno di determinati professionisti a firmare atti concernenti i vari tipi di documentazioni richieste a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

L'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica di questa Direzione Generale interpellato a tale riguardo, nel merito legislativo delle questioni sollevate, si è dichiarato d'accordo con l'avviso espresso in proposito dal Servizio Tecnico Centrale e cioè con la circostanza che il controllo sulla competenza alla firma dei singoli professionisti non è di pertinenza dei Funzionari o Dirigenti dei Vigili del Fuoco.

A tale riguardo il predetto Ufficio ha infatti ribadito quanto segue:

”L'art. 2 del D.M. 25 marzo 1985, infatti, autorizza, nell'ambito delle rispettive competenze, i professionisti - di cui all'art. 1 - al rilascio delle certificazioni in materia antincendi.

Tale disposizione, pertanto, non prevede un controllo, da parte dei Comandi, del rispetto degli ambiti di competenza, ma una precisa responsabilità, come ben sottolineato nella circolare n. 9 MI.SA. (85) 2 del 17 aprile 1985, da parte del professionista che rilascia la certificazione con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative“.

LETTERA CIRCOLARE n° P 16624 / 4101 DEL 05/10/1989

Corso di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84. –

Con riferimento al D.M. 25 marzo 1985 che ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7/12/1984, n° 818 (G.U. n° 388 in data 10/12/1984) si invitano gli ordini professionali in indirizzo, a voler far pervenire a questo Ministero l'elenco aggiornato al 30/9/1989, dei propri iscritti autorizzati ad emettere certificazioni antincendio secondo le procedure previste dai riferimenti legislativi summenzionati.

Poiché le indicazioni contenute negli elenchi di volta in volta inviati dai vari Collegi Professionali non sempre sono risultate esaurienti, si rende necessario impartire le seguenti direttive:

1) – Per ogni professionista dovranno essere riportate le generalità (dati anagrafici, luogo di nascita e residenza), la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione alfanumerico.

2) – Contestualmente a quanto indicato al punto 1, l'Ordine Professionale dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al punto b, art. 3 del D.M. 25/3/1985.

   Qualora il professionista per cui è richiesta l'iscrizione negli albi di questo Ministero, si trovasse in una delle situazioni di cui ai punti a), b), c) e d) secondo comma, art. 4 del precitato decreto, per le quali non è richiesta l'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi prevista dall'attuale legislazione, l'Ordine Professionale dovrà darne comunicazione, menzionando nel contempo il tipo di requisito posseduto dall'iscritto nonché gli estremi della certificazione attestante l'esistenza dello stesso.

3) – Nell'indicazione, dell'eventuale frequenza con esito positivo ad uno dei corsi di specializzazione antincendi, l'Ordine Professionale dovrà specificare per ogni professionista inserito nell'elenco, gli estremi dell'autorizzazione del corso da parte di questo Ministero, nonché le date di effettuazione dello stesso.

4) – Le informazioni di cui al punto 3), dovranno essere fornite anche per quei professionisti che hanno frequentato corsi autorizzati in località diverse da quella in cui ha sede l'Ordine Professionale di appartenenza.

Si pregano i Consigli Nazionali in indirizzo di voler cortesemente diramare le necessarie disposizioni a tutti gli Ordini o Collegi di rispettiva competenza nei tempi più brevi possibili, fornendo successivamente a questo Ministero un cortese cenno di assicurazione e d'intesa.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/10/1992 N. 18

Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi

Alcuni Ispettorati Regionali e Comandi Provinciali dei vigili del fuoco hanno risollevato la problematica in ordine al controllo che i Funzionari o Dirigenti del Corpo Nazionale VV.F. debbono effettuare sulla competenza alla firma apposta dai singoli professionisti su atti e documenti tecnici vari presentati a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

A tale riguardo, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai suddetti organi periferici del Corpo, questo Ministero ribadisce le determinazioni già assunte e divulgate con la circolare n. 24 MI.SA. (89) 19 del 30 settembre 1989.

Scontato, assodato il fatto che ogni progetto od altro tipo di elaborato debba risultare debitamente firmato da un tecnico iscritto nel proprio Albo o Collegio professionale, si conferma che la competenza alla firma rimane una precisa responsabilità del professionista con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative.

E' vero comunque che, in quelle particolari fattispecie dove fosse evidente la necessità di un approfondimento, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla suddetta competenza di firma non sono da considerarsi atti illegittimi ma le relative verifiche vanno condotte presso i vari Ordini o Collegi provinciali a cui leggi e regolamenti vigenti demandano la vigilanza sull'attività dei propri iscritti sia dal punto di vista professionale che disciplinare e deontologico.

In alternativa, le stesse verifiche possono essere condotte anche presso il Ministero di Grazia e Giustizia dove risiedono i vari Consigli Nazionali e dove il Ministero stesso esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte d'appello l'alta vigilanza sugli Ordini e Collegi Professionali, ai fini dell'esatta osservazione delle norme legislative e regolamentari.

DECRETO 27 aprile 2005

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961,n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle
visite di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativo alla «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985, «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il parere del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile del 15 dicembre 2004, prot. n. 13421/04, che reputa di non ravvisare elementi ostativi alla possibilità di ritenere il titolo di agrotecnici equivalente a quello di perito agrario e di dottore agronomo e forestale, per l'eventuale inserimento negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818;
Valutata a seguito di esame dei rispettivi ordinamenti professionali, la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
Considerato, che in relazione a quanto previsto nei citati ordinamenti professionali occorre delimitare il settore di operatività di tali professioni nel campo della prevenzione incendi;
Decreta:

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attivita' mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Art. 2.

1. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Art. 3.

1. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:
a) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;
b) la lettera di individuazione della professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, e' stabilita come segue: «B» per gli agrotecnici ed agrotecnici laureati.

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/2007 N. 504 / 4101/SOTT. 120

Nuova versione dell'applicativo informatico finalizzato all'aggiornamento degli elenchi dei professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818.

La nuova versione dell'applicativo informatico, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi dei professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818, è il risultato della costante ricerca di automazione e semplificazione dei servizi avviata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Fra gli elementi innovativi introdotti, oltre ad una migliorata funzionalità gestionale, si evidenzia la possibilità di realizzare l'aggiornamento dei dati in *tempo reale*, con evidenti vantaggi in termini di fruizione del sistema.

Ciò premesso, a parziale modifica delle procedure vigenti, si dispone che la trasmissione dei dati finalizzata all'aggiornamento degli elenchi (*data ultimo aggiornamento 31 dicembre 2005*), dovrà avvenire utilizzando il nuovo applicativo informatico. Detto applicativo, a differenza di quello attualmente in uso, risiede nella memoria del server centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Ne consegue che, l'accesso all'applicativo potrà avvenire collegandosi all'indirizzo internet riportato in allegato, previo inserimento dell'*username* e della *password* richiesti. Si precisa che l'accesso e le modalità d'utilizzo della banca dati sono differenziate in relazione al tipo di utenza, esigenza questa dettata dalla necessità di garantire l'integrità dei dati. Conseguentemente, gli Ordini ed i Collegi professionali, essendo gli unici utenti preposti alla modifica ed all'inserimento dei dati, sono tenuti ad individuare un proprio operatore responsabile, il quale, richiesta la username e la password al Consiglio Nazionale di appartenenza ed effettuate le prove iniziali di funzionalità del sistema, provvederà a modificare detti parametri garantendone la necessaria riservatezza. Per quanto attiene invece gli Uffici centrali e periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Consigli Nazionali dei professionisti, essendo abilitati alla sola consultazione, disporranno di *username* e *password* d'accesso uniche e non modificabili.

In allegato alla presente nota sono riportati gli indirizzi internet per accedere alle diverse sezioni utili.

Altro elemento innovativo introdotto con la nuova versione dell'applicativo, è la possibilità di inserire i dati relativi ai professionisti sospesi. Com'è noto, infatti, allo stato attuale questi dati, così come previsti dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, dall'art. 11 R.D. n. 275 del 11/02/1929 e dall'art. 2 della Legge n. 536 del 3/8/1949, sono comunicati agli Uffici interessati, fra i quali i Vigili del Fuoco, utilizzando il supporto cartaceo. Con il nuovo applicativo si passerà invece, per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, esclusivamente al sistema informatizzato, che consentirà di ridurre i costi ed tempi di trasmissione, permettendo di effettuare i necessari controlli in tempo reale, in merito ai quali si richiamano i contenuti della circolare ministeriale n. 18 del 21/10/1992.

Gli Uffici in indirizzo, sono pregati di dare la massima diffusione alla presente lettera-circolare.

ALLEGATO

Al fine di accedere alle diverse sezioni del sito internet dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito i relativi indirizzi internet:

A)

Indirizzo internet per collegarsi al server centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/professionisti/gestione_professionisti/autenticazione_form.asp

B)

Indirizzo per scaricare la raccolta delle disposizioni relative all'autorizzazione dei professionisti

http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/professionisti/norme_circolari.asp

(La circolare ministeriale n. 18 del 21/10/1992 è contenuta nella raccolta)

LETTERA CIRCOLARE PROT. P1334 / 4101 Sott. 120 DEL 13/11/2007
Professionisti abilitati di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818. Sintesi delle disposizioni in vigore e relativi chiarimenti.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione del nuovo applicativo informatico finalizzato alla gestione della banca dati on-line dei professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818. Inoltre, ulteriori richieste, sono pervenute in merito alle modalità di espletamento dei corsi di formazione. In attesa di una revisione complessiva del D.M. 25/03/1985 e successive modifiche ed integrazioni, si è ritenuto opportuno, pertanto, predisporre una raccolta dei provvedimenti emanati nel tempo, corredandola dei chiarimenti richiesti.

Codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione

Il D.M. 25 marzo 1985 ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/1984. Esse prevedono che, per ogni professionista, siano riportate le relative generalità (*dati anagrafici, luogo di nascita e di residenza)*. Il decreto citato ha inoltre introdotto il codice di individuazione alfanumerico (art. 11 – commi 2 e 3), ovvero, codice di abilitazione, il quale è assegnato dall'Ordine o Collegio d'appartenenza e da questo comunicato al professionista; detto codice è il risultato della composizione di più fattori alfanumerici. Nell'ordine:

a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale (*matricola*);
c) la lettera iniziale della professione (R per i dottori agronomi ed i dottori forestali, B per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati, A per gli architetti – pianificatori – paesaggisti e conservatori, C per il chimici, G per il geometri, I per gli ingegneri, T per i periti agrari ed i periti agrari laureati, P per i periti industriali ed i periti industriali laureati);
d) il numero progressivo dell'autorizzazione rilasciata dall'Ordine o dal Collegio professionale.

L'applicativo informatico, introdotto con la Lettera-Circolare prot. n° P 504 / 4101 Sott. 120 del 17/04/2007, consente di realizzare la costruzione del codice in modo semplice ed automatico. In particolare, i numeri di cui alle lettere b) e d) sono costituiti da cinque cifre e possono variare da "00001" a "99999". La lettera di cui al punto c), invece, attraverso la quale è possibile individuare la specializzazione, consente, anche nei casi di omonimia, di garantire *l'unicità* del codice. In definitiva, le modalità di costruzione del codice non differiscono se il professionista è un laureato con laurea magistrale, oppure un diplomato. Con l'introduzione dei corsi di laurea triennali, invece, si è reso necessario inserire un elemento di differenziazione. Infatti, a prescindere dalla specializzazione conseguita (*ingegnere, architetto, perito industriale, ecc…*), è stato necessario distinguere i professionisti con laurea magistrale da quelli con laurea triennale. Questa nuova esigenza

ha comportato la necessità di apportare una modifica, anche se minimale, alla iniziale costruzione del codice d'individuazione. In particolare questa ha riguardato esclusivamente il "*numero progressivo*", il quale, costituito originariamente da un formato numerico, è stato modificato in un formato alfanumerico. Ciò ha consentito d'introdurre, quale elemento di differenziazione, la lettera "B" in coda allo stesso e quindi al codice di individuazione o abilitazione. Ne consegue che, il codice d'individuazione o di abilitazione finale, ad esempio per un professionista in possesso della laurea *triennale* in ingegneria, iscritto all'Ordine degli ingegneri con sigla provinciale "ZZ", numero d'iscrizione (*matricola)* n° 356 (*00356*) e numero di abilitazione progressivo n°187 *(0187B*), è il seguente:

ZZ00356I0187B

Al fine di evitare ulteriori dubbi, nella sottostante tabella è stato riportato il codice di individuazione che un professionista assumerebbe se, a parità di parametri (*stessa provincia, numero di matricola e progressivo*), cambiasse esclusivamente la specializzazione (*ingegnere, architetto, agronomo, ecc…*)

SPECIALIZZAZIONE	LAUREA MAGISTRALE (5 ANNI)	LAUREA TRIENNALE (3 ANNI)	DIPLOMA
Agronomi / Forestali	ZZ00356R00187	ZZ00356R0187B	
Agrotecnici		ZZ00356B0187B	ZZ00356B00187
Architetti	ZZ00356A00187	ZZ00356A0187B	
Chimici	ZZ00356C00187	ZZ00356C0187B	
Geometri			ZZ00356G00187
Ingegneri	ZZ00356I00187	ZZ00356I0187B	
Periti Agrari		ZZ00356T0187B	ZZ00356T00187
Periti Industriali		ZZ00356P0187B	ZZ00356P00187

Come si evince, *la lettera "B" è prevista solo ed esclusivamente per il professionista con laurea triennale e dev'essere sempre aggiunta in coda al numero progressivo e quindi al codice d'individuazione o di abilitazione.*

Si sottolinea inoltre che l'Ordine (Collegio) professionale deve attenersi scrupolosamente alla regola di *assegnare numeri progressivi incrementati di una unità. Non è consentito cioè assegnare numeri progressivi con incrementi diversi o casuali.*

Sulla base delle suddette precisazioni l'Ordine (Collegio) professionale *è tenuto ad apportare le correzioni e/o modifiche necessarie ed a comunicare al professionista interessato il nuovo codice d'individuazione o abilitazione qualora venissero riscontrate difformità rispetto allo standard descritto.*

Professionisti sospesi e/o radiati

Uno degli elementi innovativi introdotto con il nuovo applicativo informatico (Lettera-Circolare prot. n° P 504 / 4101 Sott. 120 del 17/04/2007), consiste nella possibilità di

trasmettere i dati relativi ai professionisti sospesi e/o radiati per via telematica e non più attraverso il supporto cartaceo. Al riguardo si chiarisce che:

1) il professionista deve essere considerato "*sospeso*" dall'esercizio della professione nel campo delle attività indicate dalla Legge n. 818/1984, solo se il periodo di sospensione è ancora valido ed attuale. In caso diverso, nella banca dati deve essere rimossa ogni indicazione in tal senso;
2) se un professionista è stato sospeso a tempo indeterminato, nella banca dati deve essere inserita solo la data d'inizio della sospensione e lasciata in bianco la casella relativa alla data di fine sospensione;
3) se un professionista è stato radiato dall'albo di appartenenza, deve essere cancellato anche dalla banca dati dei professionisti abilitati di cui alla Legge n. 818/1984, senza trasmettere a questo Ufficio alcuna comunicazione scritta, così come è previsto per i professionisti sospesi.

Aggiornamento dei dati in tempo reale

Altro elemento innovativo, oltre alla trasmissione per via telematica, è stato quello di consentire l'aggiornamento e la consultazione dei dati in tempo reale. Ne consegue che, fermo restando i requisiti richiesti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla Legge n. 818/1984, stabiliti dal D.M. 25 marzo 1985, *l'autorizzazione e quindi il codice di individuazione rilasciato al professionista, potrà essere considerato* ***definitivo*** *già all'atto del rilascio.*

Si ribadiscono inoltre, opportunamente aggiornati, i seguenti contenuti della Lettera-Circolare n° 19792 del 16/12/1993:

a) un professionista precedentemente iscritto ad un Ordine (o Collegio) professionale, continua a mantenere la propria autorizzazione anche quando decide di trasferirsi ad altro Ordine (o Collegio);
b) in caso di trasferimento di un professionista tra due corrispondenti Ordini (o Collegi) professionali, l'Ordine (o Collegio) di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, assegna d'ufficio un nuovo codice d'individuazione, rilasciando altresì una nuova autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984. L'Ordine (o Collegio) di provenienza invece, è tenuto a ritirare e ad annullare la vecchia autorizzazione provvedendo alla cancellazione del vecchio codice d'individuazione dalla banca dati di competenza;
c) il trasferimento del professionista deve essere indicato sia nella documentazione aggiornata dell'Ordine (o Collegio) di provenienza, sia in quella dell'Ordine (o Collegio) di destinazione;
d) resta fermo che l'Ordine (o Collegio) provinciale debba, parimenti, ritirare ed annullare l'autorizzazione ad un proprio iscritto che venga cancellato, a qualsiasi altro titolo, dall'Ordine (o Collegio) stesso;
e) se un professionista con diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritto al Collegio professionale di appartenenza, in possesso dell'autorizzazione e quindi del codice di abilitazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984, decide, a seguito del conseguimento della laurea di specializzazione (magistrale o triennale) di trasferire l'iscrizione all'Ordine (o Collegio) professionale

corrispondente, esso continua a mantenere detta autorizzazione. L'iscrizione al nuovo Ordine (o Collegio) sarà effettuato nelle modalità chiarite ai punti precedenti.

Corsi di formazione

Il D.M. 25/03/1985, all'art. 3, comma secondo, stabilisce fra le modalità per l'autorizzazione e l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno (*oggi banca dati on –line*) di cui alla Legge n. 818/1984 che, il professionista, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo da almeno due anni;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi.

Al riguardo, si ribadiscono, opportunamente aggiornati, i seguenti contenuti della Lettera-Circolare n°4317 del 18/11/1994:

a) possono accedere ai corsi di specializzazione antincendio, di cui al D.M. 25 marzo 1985, art. 5, anche i professionisti che non abbiano ancora compiuto i due anni di iscrizione al proprio albo. Non è contemplata, invece, la possibilità di estendere la partecipazione anche ai laureati (diplomati) non ancora iscritti al proprio Ordine (Collegio) di pertinenza;
b) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 25 marzo 1985, non possono essere presentate ai relativi Ordini (o Collegi) professionali domande di iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno, né possono essere rilasciate dai suddetti Uffici le autorizzazioni di cui all'art. 5 del D.M. 30 aprile 1993 qualora i professionisti interessati non posseggano entrambi e contemporaneamente i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 25 marzo 1985.

Si rammenta inoltre che, in base all'articolo 3, lettera b) ed all'articolo 5, comma 10 del D.M. 25 marzo 1985, l'attestato di frequenza al corso può essere rilasciato unicamente se il colloquio è stato superato con esito positivo.

Per quanto attiene invece la partecipazione dei funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali ai corsi di specializzazione in prevenzione incendi, organizzati ai sensi della Legge 818/84 e del D.M. 25 marzo 1985, si ribadiscono i seguenti chiarimenti della nota ministeriale prot. n. DCPST/A4/082/EL/01120 del 28 maggio 2002:

c) è consentita la partecipazione dei suddetti funzionari ai corsi in argomento, indipendentemente dalla loro iscrizione agli albi dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, a condizione che venga acquisito il preventivo "Nulla Osta" dell'Amministrazione di appartenenza;
d) per l'attività di certificazione, secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1986 (in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1986), i funzionari interessati devono aver superato con esito favorevole gli esami di fine corso.

Si chiarisce inoltre che, l'attestato rilasciato a seguito del superamento con esito positivo dell'esame di fine corso, conserva la propria validità a condizione che sia integralmente osservato quanto previsto dal D.M. 16 maggio 1986. In particolare, con riferimento agli art. 1 e 2, ai funzionari dei ruoli tecnici su citati possono essere conferiti, per le attività ricomprese nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza. Si soggiunge inoltre che, i funzionari citati, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno tramite il proprio Ordine (o Collegio) di appartenenza, nel rispetto dei disposti del D.M. 25 marzo 1985 e del citato D.M. 16 maggio 1986.

Programma del corso di formazione

Come accennato in premessa, in attesa della revisione complessiva del D.M. 25/03/1985, si ribadiscono i contenuti della Lettera-Circolare NS 555/4101/Sott. 120 del 24/02/1994. Pertanto, il programma generale di massima per i corsi di specializzazione di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all 'art. 1 della Legge n. 818/1984 è il seguente:

A)	**OBIETTIVI E FONDAMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI.**	**10**
A1	Introduzione alla prevenzione incendi. Criteri generali alla luce delle norme vigenti	2
A2	Analisi delle condizioni di rischio al fini antincendi	1
A3	Prevenzione incendi primaria e secondaria	1
A4	Misure di prevenzione incendi propriamente detta per ridurre la probabilità dell'insorgenza dell'incendio.	2
A5	Misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze dell'incendio	2
A6	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (D.M. 30.11.1.983) e segnaletica di sicurezza (D.P.R. 8.6.1982, n. 524)	2

B)	**FISICA E CHIMICA DELL'INCENDIO**	**6**
B1	Generalità sulla combustione. Sostanze combustibili, solide, liquide e gassose	1
B2	Aria necessaria alla combustione. Temperatura di ignizione, punto di infiammabilità, temperatura di accensione	1
B3	Energia di attivazione. Prodotti della combustione	1
B4	Poteri calorifici. Limiti di infiammabilità ed esplosività	1
B5	L'incendio: fattori da cui dipende, sviluppo propagazione ed effetti.	1
B6	Esplosione di vapori, gas e polveri.	1

C)	**TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE. PROTEZIONE PASSIVA.**	**15**
C1	Resistenza al fuoco delle strutture	6
	— Carico d'incendio	
	— Stabilità, tenuta ed isolamento	

	— L'incendio reale e l'incendio convenzionale	
	— La curva temperatura - tempo	
	— La circolare n° 91 del 1961 e la norma UNI 9723 del febbraio 1990	
C2	Reazione al fuoco dei materiali	6
	— Le classi dei materiali	
	— Metodi di prova	
C3	Compartimentazione	1
C4	Distanze di sicurezza	1
C5	Sistemi di vie d'uscita	1

D)	**TECNOLOGIA DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA**	**15**
D1	Sistemi di rilevazione automatica dell'incendio ed allarme	2
D2	Impianti per lo scarico dei fumi e del calore	1
D3	Sostanze estinguenti	1
D4	Mezzi di estinzione fissi	1
D5	Estintori d'incendio portatili	1
D6	Impianti fissi di estinzione automatica dell'incendio ed allarme	2
D7	Impianti elettrici in luoghi con pericolo d'incendio	2
D8	Impianti di messa a terra	1
D9	Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	1
D10	Apparecchiature elettriche di manovre e protezione	1
D11	Gestione della sicurezza in genere. Squadre antincendio aziendali e piani di emergenza	2

E)	**NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI E LORO APPLICAZIONE**	**40**
E1	***I prodotti nella prevenzione incendi: certificazione,omologazione, maratura CE***	***5***
E2	***Attività ad uso civile e commerciale***	
E2.1.	Locali di pubblico spettacolo e trattenimento	2
E2.2.	Impianti sportivi	1
E2.3.	Esposizione e vendita	2
E2.4.	Scuole	1
E 2.5.	Alberghi	2
E 2.6.	Edifici pregevoli	1
E 2.7.	Edifici di civile abitazione	1
E 2.8.	Altre tipologie di edilizia civile (ospedali, uffici, ecc....)	2
E 3	***Aree a rischio specifico***	
E 3.1.	Vani di ascensori e montacarichi	1
E 3.2.	Impianti per la produzione di calore	2
E 3.3.	Autorimesse	2
E 3.4.	Impianti per la produzione dell'energia elettrica	1
E 3.5.	Depositi di materiali combustibili	2
E 4	***Attività ad uso industriale***	
E 4.1	Stabilimenti e piccole aziende	2
E 4.2	Depositi di oli minerali	2
E 4.3	Depositi di G.P.L.	2
E 4.4	Attività a rischio di incidente rilevante	2
E 4.5	Distributori di carburanti liquidi e di G.P.L	3
E 4.6	Trasporto, accumulo, distribuzione del gas naturale	2

E.4.7	Sostanze esplosive	1
E 4.8	Sostanze radiogene	1

F)	**LEGISLAZIONE GENERALE**	**4**
F1	Dalla legge 27.12.1941, n. 1570 al D.lg. 8/3/2006, n. 139	1
F2	Legge 7.12.1984, n. 818 e decreti applicativi	1
F3	Principali elementi di legge e di norme di pubblica sicurezza in materia di prevenzione incendi Compiti di polizia amministrativa e giudiziaria dei Vigili del Fuoco	1
F4	Responsabilità dei professionisti e relative sanzioni penali	1

G)	**ESERCITAZIONI PRATICHE SU ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**	**10**
	Saranno effettuate n. 2 esercitazioni pratiche per la risoluzione di problemi connessi alla applicazione della normativa e/o di criteri tecnici di prevenzione incendi su specifici esempi pratici	

NOTA: Dai corsi destinati ai professionisti di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 maggio 1986 (dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, agrotecnici) verrà omessa la trattazione degli argomenti indicati ai seguenti punti del programma: E 2.1, E 2.2, E 2.4, E 2.5, E 2.6, E 2.7, E 4.7, E 4.8 .

Si ribadiscono inoltre i contenuti della Nota ministeriale prot. n° DCPST / A4 / 084 / El / 01120 del 29 Maggio 2002 ed in particolare:

a) il programma del corso autorizzato da questo Ministero deve essere conforme a quello stabilito con la predetta Lettera Circolare prot. NS 555 4101 sott.120 del 24 febbraio 1994 ed aggiornato con:

- nuove procedure di prevenzione incendi (D.P.R. 37/98 e D.M. 4/5/98);
- sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D. Lg.vo 626/94 e D.M. 10/03/98);
- valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- controllo delle attività a rischio di incidente rilevante (D. Lg.vo 17 agosto 1999, n. 334 e successivi decreti attuativi);

Procedure per l'autorizzazione dei corsi di formazione

Si ribadiscono i contenuti della Lettera-Circolare NS 661/4101/Sott. 137 del 01/02/1999. Pertanto, l'Ordine (o Collegio) provinciale che propone l'istituzione del corso, deve inoltrare all'Ufficio scrivente, con ampio anticipo, rispetto alla data di inizio delle lezioni, la seguente documentazione in originale:

a) lettera di proposta, a firma del presidente dell'Ordine (o Collegio) con indicazione della sede di svolgimento del corso nonché del nominativo del direttore incaricato;
b) programma del corso predisposto conformemente alle indicazioni delle circolari ministeriali n° NS 555/4101/sott. 120 del 24/02/94 e della nota ministeriale prot. n° DCPST / A4 / 084 / El / 01120 del 29 Maggio 2002;
c) diario delle lezioni con l'indicazione dell'argomento trattato da ciascun docente;

d) elenco dei docenti con l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza;
e) parere favorevole del Consiglio Nazionale proponente;
f) parere favorevole del Direttore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco;

Si rappresenta, infine, la necessità che i pareri dei Consigli Nazionali e dei Direttori Regionali o Interregionali dei Vigili del Fuoco siano formulati con esplicito riferimento alla documentazione sopra indicata.

Inoltre, in merito alla regolamentazione delle *richieste di adesione*, si ribadiscono i contenuti delle note ministeriali di prot. n° DCPST / A4 / 084 / El / 01120 del 29 Maggio 2002 e prot. n° DCPST / 839/4101/Sott. 137 del 04 agosto 2006 che prevedono: l’acquisizione del nulla osta dell’Ordine (o Collegio) professionale che propone l’organizzazione del corso, nonché degli Ordini e/o Collegi che chiedono di aderire e dei rispettivi Consigli Nazionali. Inoltre, dette richieste devono pervenire a questo Ufficio contestualmente alle richieste di autorizzazione all' espletamento del corso.